



CITTA' DI VERCELLI

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022**

Testo emendato

Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2020-2022

L'approvazione del Bilancio di Previsione rappresenta uno dei momenti più significativi dell'attività istituzionale dell'Ente Locale.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente finalità di rendere i bilanci degli Enti territoriali omogenei fra loro, anche al fine del consolidamento con i bilanci delle Amministrazioni pubbliche.

Il progetto di Bilancio di previsione 2020-2022 è stato redatto, così come era già avvenuto con i precedenti bilanci preventivi, in base a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, utilizzando gli schemi di bilancio previsti dall'allegato n. 9 al suddetto decreto.

L'articolo 11 del D. Lgs. 118/2011 ed il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1), prevedono che al bilancio di previsione finanziario degli Enti locali sia allegata, tra gli altri, la "Nota Integrativa".

La Nota integrativa, completa e arricchisce le informazioni del Bilancio e costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ente, in coerenza con il quadro di riferimento socio-economico e istituzionale nel quale opera e con le priorità politiche assegnate, illustra i criteri di formulazione delle previsioni finanziarie in relazione ai programmi di spesa, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per misurarli.

La Nota integrativa si inserisce all'interno del ampio processo di programmazione che prende avvio dalla definizione generale degli obiettivi passa attraverso la verifica di compatibilità delle previsioni di entrata e illustra gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai programmi di spesa in coerenza con le risorse finanziarie a disposizione sui programmi di pertinenza.

La Nota Integrativa arricchisce, pertanto il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso.

Sul piano tecnico, il bilancio di previsione 2020-2022 è costruito secondo l'impianto normativo ispirato ai principi di armonizzazione dei sistemi di contabilità del comparto pubblico, come declinati dal D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e in rispetto alla legge di bilancio 2020 che ha introdotto rilevanti novità per gli Enti locali.

I criteri di valutazione adottati per le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2020-2022 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Tali principi inoltre stabiliscono che il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei documenti di programmazione dell'ente, attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione intende realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione. Il medesimo principio dispone altresì che il Bilancio di previsione finanziario sia almeno triennale e che le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscano il bilancio di previsione finanziario annuale.

La proposta di bilancio viene redatta in base alle nuove disposizioni contabili, nonché secondo gli schemi ed i principi contabili allegati, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata tramite l'individuazione degli obiettivi programmatici di ciascun settore, prevedendo i relativi stanziamenti per i vari capitoli di spesa a fronte di previsioni di entrata, in base anche all'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti, tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato aveva comportato una serie di importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale, in particolare la programmazione è stata effettuata, a legislazione vigente, nel rispetto delle norme ed in linea con gli obiettivi fissati nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, che costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, definisce le linee programmatiche dell'Amministrazione in base alle reali possibilità operative dell'ente ed esprime le linee d'azione nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti da acquisire e negli investimenti e nelle opere da realizzare.

La legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n.160) ha introdotto rilevanti modifiche, in particolare rivestono particolare importanza:

- il consolidamento e l'ampliamento delle risorse a sostegno degli investimenti;
- l'intervento sulle risorse correnti, con l'avvio del reintegro del taglio di cui al dl n. 66 del 2014 (560 mln. che sono riassegnati progressivamente tra il 2020 e il 2024);
- ripristino per un triennio dell'anticipazione di tesoreria a 5/12 delle entrate correnti, il rinvio al 2021 del FGDC (Fondo garanzia debiti commerciali), la stabilizzazione del contributo 110 mln a completamento del fondo IMU – Tasi, attualmente fissato a 300 mln. annui. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) non viene rallentato per la maggioranza dei Comuni, passando al 95% del calcolo, mentre la percentuale ridotta al 90% resta riservata agli enti rispettosi dei parametri relativi ai tempi di pagamento alla riduzione dei debiti commerciali. Tuttavia, una norma specifica consente di valorizzare una riduzione degli accantonamenti FCDE nel triennio 2020 - 2022, in ragione delle maggiori riscossioni che intervengono in corso d'anno anche con riferimento ai residui degli anni precedenti e agli effetti della riforma della riscossione di cui si dirà più avanti.

La legge di bilancio interviene in campo fiscale con:

- l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la ridefinizione, sempre a decorrere dall'anno 2020, della disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), il cui presupposto resta tuttavia, analogamente alla TASI ed alla previgente IMU, il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale (salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9);
- l'applicazione delle nuove regole dettate dall'Arera - Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (delibera n. 443 del 31 ottobre 2019) in merito di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);
- l'istituzione, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada e comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Nelle pagine che seguono vengono illustrati ed analizzati i seguenti argomenti:

- Gli equilibri di bilancio 2020 – 2022;
- Analisi delle risorse – entrate;
- Analisi degli impieghi – spese;
- Fondi ed accantonamenti - la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- Altre informazioni riguardanti le previsioni necessarie all'interpretazione del Bilancio.

Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 - DUP - (art. 170 D. Lgs 267/2000)

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, definisce le linee programmatiche dell'Amministrazione in base alle reali possibilità operative dell'ente ed esprime le linee d'azione nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti da acquisire e negli investimenti e nelle opere da realizzare.

Come guida strategica ed operativa dell'Ente è il presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio di previsione ed è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato dalla programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente lavoro è stato sviluppato con la collaborazione di tutti i responsabili dei Settori comunali, attraverso l'analisi puntuale delle missioni di rispettiva competenza o, sviluppando gli interventi, i progetti, le iniziative, gli elementi concreti e specifici finalizzati a dare attuazione a quelle che sono le progettualità generali, originariamente contenute nelle Linee Programmatiche di Mandato.

Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni:

- la Sezione Strategica (SeS), che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo
- la Sezione Operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del Bilancio di previsione;

La **Sezione Strategica del DUP**, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all'art. 46 comma 3 del D. Lgs. 267/2000) e individua gli obiettivi strategici dell'Ente, si compone di 2 parti "Analisi delle condizioni esterne all'ente" e "Analisi delle condizioni interne all'ente";

La **Sezione Operativa del DUP** riveste un carattere generale di contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione. Essa è strutturata in due parti fondamentali:

- **Parte 1** individua coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento del DUP e i relativi obiettivi annuali.

Si articola in ulteriori due parti:

-Valutazione generale dei mezzi finanziari;

-Definizione degli obiettivi operativi

- **Parte 2** riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia di personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando, pertanto tematiche già delineate nella precedente sezione strategica, ma soggette a precisi vincoli di legge.

Con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 sono aggiornati i quadri finanziari del DUP.

1.VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA ED EQUILIBRI DI BILANCIO

L'obiettivo di finanza pubblica ha vissuto un percorso di semplificazione avviato nel 2016 con la legge di stabilità n. 228 del 2015 che ha introdotto il saldo non negativo tra entrate e spese finali.

Il percorso di semplificazione avviato nel 2016 è stato, poi, consolidato con l'approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all'articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali. L'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). L'articolo in parola ha previsto che per il triennio 2017-2019 nel saldo non negativo tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

A decorrere dall'anno 2019, con la legge di stabilità n. 145 del 2018, è stato previsto che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Il superamento del patto di stabilità interno ha permesso di ridurre sensibilmente l'obiettivo di finanza pubblica degli enti e ha consentito loro di utilizzare l'avanzo di amministrazione, seppur in misura non superiore agli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità ed i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione, nonché per le quote di capitale di rimborso prestiti.

Sono stati introdotti, poi, ulteriori strumenti di flessibilità per rilanciare gli investimenti sul territorio, da realizzare attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti: le intese regionali e i patti di solidarietà nazionale.

A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Gli enti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desunto dal prospetto della verifica degli equilibri (allegato 10 al D.Lgs 118/2011).

Il quadro di riferimento risulta pertanto semplificato e nel contempo, grazie ai principi contabili vigenti, assicura la necessaria stabilità alla base della programmazione degli enti, garantendo altresì una maggiore autonomia nella gestione finanziaria grazie ad un più ampio ventaglio di risorse a supporto delle spese di investimento utili ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ora coincidenti con gli equilibri ordinari.

Il principio dell'equilibrio generale

secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese, comprensivo dell'avanzo e del disavanzo e con garanzia del fondo di cassa finale non negativo;

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente

secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti), salvo le eccezioni previste da specifiche disposizioni legislative.

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale

secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, al netto di somme destinate per legge all'equilibrio di parte corrente, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

Comune di Vercelli

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2020-2022)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		16.498.510,56			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		689.480,50	559.515,00	559.515,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		511.730,84	511.730,84	511.730,84
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		50.070.334,77 0,00	49.149.456,49 0,00	49.092.623,25 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		48.201.109,50 559.515,00 3.825.918,95	46.669.456,58 559.515,00 4.569.120,15	46.531.768,67 559.515,00 4.536.872,54
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		100.000,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		2.043.121,93 0,00 0,00	2.737.677,07 0,00 0,00	2.818.531,74 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-96.147,00	-209.893,00	-209.893,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		500.000,00 0,00	700.000,00 0,00	700.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		403.853,00	490.107,00	490.107,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I+L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		8.538.542,57	5.937.000,00	7.385.000,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	23.779.606,50	22.005.448,73	12.751.772,45
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	500.000,00	700.000,00	700.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	2.625.000,00	1.570.000,00	3.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	403.853,00	490.107,00	490.107,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	29.697.002,07 5.937.000,00	26.162.555,73 7.385.000,00	16.926.879,45 3.550.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	100.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	2.625.000,00	1.570.000,00	3.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	2.625.000,00	1.570.000,00	3.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

1.1 L'EQUILIBRIO DELLA SITUAZIONE CORRENTE

La parte corrente del bilancio, composta dalle entrate correnti (titolo 1° tributarie, titolo 2° da trasferimenti, titolo 3° extratributarie) e dalle spese correnti (titolo 1°) sommate alla quota capitale di ammortamento dei mutui (titolo 4°) + le entrate in conto capitale destinate alla parte corrente / o le entrate correnti destinate alla parte in conto capitale, presenta il seguente equilibrio:

ENTRATE		2020	2021	2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	689.480,50	559.515,00	559.515,00
Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	32.569.779,05	32.279.077,14	32.329.637,00
Titolo II	Trasferimenti correnti	8.627.548,23	5.713.960,83	5.703.960,83
Titolo III	Entrate extratributarie	8.873.007,49	11.156.418,52	11.059.025,42
A	Totale titoli I+II+III + FPV	50.759.815,27	49.708.971,49	49.652.138,25
Titolo I	Spese correnti	48.201.109,50	46.669.456,58	46.531.768,67
Titolo IV	Rimborso prestiti	2.043.121,93	2.737.677,07	2.818.531,74
B	Totale titoli I+IV	50.244.231,43	49.407.133,65	49.350.300,41
	Differenza	515.583,84	301.837,84	301.837,84
C	Entrate in conto capitale destinate a spese correnti	500.000,00	700.000,00	700.000,00
D	Entrate correnti destinate a spese in conto capitale	503.853,00	490.107,00	490.107,00
VERIFICA EQUILIBRI (A-B+C-D)		511.730,84	511.730,84	511.730,84

Per memoria si rammenta che in sede di riaccertamento straordinario all'1/1/2015 si è determinato un disavanzo da riaccertamento il cui ripiano trentennale prevede l'imputazione ad ogni esercizio della quota annuale di € 511.730,84, la cui copertura è assicurata dall'equilibrio di parte corrente, come si evince dalla tabella sopra riportata.

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale prevede che le entrate dei titoli 4°, 5° al netto delle entrate del titolo 5.04 "Entrate per riduzione di attività finanziarie" e titolo 6°, diminuite delle quote di entrate in conto capitale destinate a spese correnti, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale.

La parte in conto capitale del bilancio presenta il seguente equilibrio al netto:

ENTRATE		2020	2021	2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	8.538.542,57	5.937.000,00	7.385.000,00
Titolo IV	Entrate in conto capitale	18.529.606,50	18.865.448,73	6.751.772,45
Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.625.000,00	1.570.000,00	3.000.000,00
Titolo VI	Titolo Accensione di prestiti	2.625.000,00	1.570.000,00	3.000.000,00
A	Totale titoli IV+V+VI + FPV	32.318.149,07	27.942.448,73	20.136.772,45
B	Titolo II	29.697.002,07	26.162.555,73	16.926.879,45
	Differenza	2.621.147,00	1.779.893,00	3.209.893,00
C	Entrate in conto capitale destinate a spese correnti	500.000,00	700.000,00	700.000,00
D	Entrate correnti destinate a spese in conto capitale	503.853,00	490.107,00	490.107,00
E	Entrate titolo V.04 relative ad altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	2.625.000,00	1.570.000,00	3.000.000,00
VERIFICA EQUILIBRI (A - B - C + D - E)		0,00	0,00	0,00

Quadro generale riassuntivo

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto generale tra le risorse attribuite (entrate) ed i relativi impegni (uscite) e separa la destinazione delle entrate ed uscite in gestione corrente, interventi negli investimenti, movimenti di fondi e servizi per conto terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, il progetto di bilancio è stato predisposto, anche per questo triennio, secondo i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla modifica al TUEL approvata dal D.lgs. 126/2014, secondo la quale *“il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità”*.

Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa e sono stati dimensionati in modo da garantire l’imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi, in quanto, per obbligo di legge, le obbligazioni perfezionate devono essere imputate nell’esercizio in cui l’obbligazione andrà poi a scadere.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà oggetto di un costante monitoraggio in modo da garantire che durante la gestione vengano mantenuti l’equilibrio di bilancio e la copertura delle spese.

ESERCIZIO 2020 – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		SPESE	
Titolo I -Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	32.569.779,05	Titolo I – Spese correnti	48.201.109,50
Titolo II - Trasferimenti correnti	8.627.548,23	Titolo II – Spese in conto capitale	29.697.002,07
Titolo III - Entrate extratributarie	8.873.007,49	Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie	2.625.000,00
Titolo IV - Entrate in conto capitale	18.529.606,50		
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.625.000,00		
Totale entrate finali	71.224.941,27	Totale spese finali	80.523.111,57
Titolo VI - Accensione di prestiti	2.625.000,00	Titolo IV – Rimborso di prestiti	2.043.121,93
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	Titolo V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00

Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	54.783.500,00	Titolo VII – Spese per conto terzi e partite di giro	54.783.500,00
Totale entrate	138.633.441,27	Totale spese	147.349.733,50
Fondo pluriennale vincolato	9.228.023,07		
Avanzo presunto di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	511.730,84
Totale complessivo entrate	147.861.464,34	Totale complessivo spese	147.861.464,34

ESERCIZIO 2021 – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		SPESE	
Titolo I -Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	32.279.077,14	Titolo I – Spese correnti	46.669.456,58
Titolo II - Trasferimenti correnti	5.713.960,83	Titolo II – Spese in conto capitale	26.162.555,73
Titolo III - Entrate extratributarie	11.156.418,52	Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie	1.570.000,00
Titolo IV - Entrate in conto capitale	18.865.448,73		
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.570.000,00		
Totale entrate finali	69.584.905,22	Totale spese finali	74.402.012,31
Titolo VI - Accensione di prestiti	1.570.000,00	Titolo IV – Rimborso di prestiti	2.737.677,07
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	Titolo V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	54.338.000,00	Titolo VII – Spese per conto terzi e partite di giro	54.338.000,00
Totale entrate	135.492.905,22	Totale spese	141.477.689,38
Fondo pluriennale vincolato	6.496.515,00		
Avanzo presunto di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	511.730,84
Totale complessivo entrate	141.989.420,22	Totale complessivo spese	141.989.420,22

ESERCIZIO 2022 – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		SPESE	
Titolo I -Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	32.329.637,00	Titolo I – Spese correnti	46.531.768,67
Titolo II - Trasferimenti correnti	5.703.960,83	Titolo II – Spese in conto capitale	16.926.879,45
Titolo III - Entrate extratributarie	11.059.025,42	Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie	3.000.000,00

Titolo IV - Entrate in conto capitale	6.751.772,45		
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.000.000,00		
Totale entrate finali	58.844.395,70	Totale spese finali	66.458.648,12
Titolo VI - Accensione di prestiti	3.000.000,00	Titolo IV – Rimborso di prestiti	2.818.531,74
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	Titolo V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	54.338.000,00	Titolo VII – Spese per conto terzi e partite di giro	54.338.000,00
Totale entrate	126.182.395,70	Totale spese	133.615.179,86
Fondo pluriennale vincolato	7.944.515,00		
Avanzo presunto di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	511.730,84
Totale complessivo entrate	134.126.910,70	Totale complessivo spese	134.126.910,70

I criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa sono i seguenti:

ENTRATE	2020	2021	2022
TITOLO I – Entrate correnti di natura contributiva e perequativa	32.569.779,05	32.279.077,14	32.329.637,00
TITOLO II – Entrate e trasferimenti correnti	8.627.548,23	5.713.960,83	5.703.960,83
TITOLO III – Entrate extratributarie	8.873.007,49	11.156.418,52	11.059.025,42
TOTALE ENTRATE CORRENTI	50.070.334,77	49.149.456,49	49.092.623,25
Titolo IV - Entrate in conto capitale	18.529.606,50	18.865.448,73	6.751.772,45
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.625.000,00	1.570.000,00	3.000.000,00
Titolo VI - Accensione di prestiti	2.625.000,00	1.570.000,00	3.000.000,00
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI	23.779.606,50	22.005.448,73	12.751.772,45
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	54.783.500,00	54.338.000,00	54.338.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATA	138.633.441,27	135.492.905,22	126.182.395,70

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata suddivise per titoli, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

ENTRATE CORRENTI

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Uno dei principali presupposti per effettuare una pianificazione strategica ed un'efficiente programmazione è rappresentato dall'esistenza di un quadro normativo stabile ed efficace della finanza locale. L'incompiuto processo del federalismo locale ed i ritardi nell'emanazione di provvedimenti incidono sensibilmente sulla situazione finanziaria degli Enti e disegnano scenari che si evolvono continuamente. La legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 (legge 30.12.2018 n. 145), già aveva restituito risorse sottratte da norme i cui effetti si sono conclusi, con riferimento ai tributi locali, quali l'abolizione dal 2019 del blocco delle aliquote e degli aumenti delle imposte introdotto nel 2016, con un auspicato ritorno alla normalità in tema di autonomia di entrata e di spesa.

Già prima dell'approvazione definitiva della legge di bilancio 2020, con la legge n. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, il legislatore è intervenuto con una serie di disposizioni che hanno prodotto la cessazione di alcune misure in materia di contenimento e riduzione della spesa.

La Legge n. 160 del 27.12.2019, Legge di bilancio 2020, ha innovato ulteriormente il quadro di riferimento della finanza pubblica incidendo sull'assetto del bilancio, delle entrate, degli investimenti, delle riscossioni dei tributi degli enti locali.

Tra le innovazioni rivestono particolare importanza:

- il Fondo di Solidarietà Comunale che viene integrato del taglio operato, con il D.L. n. 66 del 2014, al comparto Comuni previsto fino al 2019. La norma assegna, rispetto al valore complessivo della riduzione, € 100 milioni per il 2020, 200 milioni per il 2021, 300 milioni per il 2022, 330 per 2023 per poi stabilizzarsi a regime in 560 milioni dal 2024, prevedendo, altresì, delle riduzioni in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI;
- la stabilizzazione per il triennio 2020-2022 del contributo di 110 milioni di euro annui a favore dei Comuni, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile degli stessi Comuni a seguito dell'introduzione della TASI nel 2014, per effetto delle norme sui limiti di aliquote più restrittive di quelle in vigore nel previgente regime IMU sull'abitazione principale;
- l'Imposta Unica Comunale – IUC – con decorrenza dall'anno 2020 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti – TARI;
- l'istituzione della nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI. Con l'unificazione IMU - Tasi, a parità di pressione fiscale complessiva, viene operata una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, rimuovendo la duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti.
- viene operata la riforma della riscossione locale che consentirà una più efficace azione di recupero delle entrate proprie degli enti locali.

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI DI NATURA CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Le entrate di questo titolo sono suddivise nelle seguenti tipologie:

La **tipologia 1.01** “Imposte, tasse e proventi assimilati” riunisce tutte le forme di prelievo effettuate direttamente dall’ente nell’esercizio della propria capacità impositiva.

La **tipologia 1.04** “Compartecipazioni di tributi” è allocata la compartecipazione IRPEF ai Comuni. Nella **tipologia 3.01** “Fondi perequativi da Amministrazioni centrali”, è allocato il Fondo di Solidarietà Comunale.

	2020	2021	2022
TITOLO I – Entrate correnti di natura contributiva e perequativa			
Tipologia 101: Imposte e tasse e proventi assimilati	28.558.362,18	28.105.577,14	28.056.137,00
Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da amministrazioni centrali	4.002.916,87	4.165.000,00	4.265.000,00
TOTALE TITOLO I	32.569.779,05	32.279.077,14	32.329.637,00

Imposte e tasse e proventi assimilati

ENTRATE CORRENTI	2020	2021	2022
Tipologia 101: Imposte e tasse e proventi assimilati	28.558.362,18	28.105.577,14	28.056.137,00

Le risorse tributarie principali sono costituite dalle seguenti imposte e tasse:

- **IUC** introdotta dalla legge di stabilità 2014, è abolita da 2020 ad eccezione delle disposizioni riguardanti la **TARI**;
- **IMU**;
- **Imposta di pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni**;
- **TOSAP – Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche**;
- **Addizionale comunale IRPEF**

La legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) unifica IMU e TASI.

TARI

I presupposti normativi della TARI

La Legge 27.12.2013 n. 147 con l'art. 1, comma 639 aveva disposto l'introduzione della IUC – Imposta Unica Comunale - che si basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali e si componeva:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale;
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'Imposta Unica Comunale – IUC – con decorrenza dall'anno 2020 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti – TARI, per la quale sono mantenute le disposizioni vigenti.

La Tari – Tassa Rifiuti è destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati.

L'importo della TARI dovuta è correlato alla superficie degli immobili occupati nonché commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

Il gettito complessivo è finalizzato a coprire tutti i costi approvati sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi stessi. All'importo della Tassa è aggiunta la percentuale a titolo di Tributo Ambientale a favore della Provincia di Vercelli (5%).

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)** funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la **determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti** e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» e la “**diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi** a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”.

A tal fine ARERA ha pubblicato le seguenti delibere:

Delibera 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

Delibera 444/2019/R/rif “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” che approva il “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti” (TITR).

La deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, disciplinando la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA stessa il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Lo spirito con il quale ARERA ha intrapreso l'attività che gli è stata affidata dalla legge è quello di porre al centro della nuova regolazione l'utente del servizio di gestione rifiuti, applicando a tutti le stesse regole.

L'Autorità stabilisce la realizzazione di un sistema nel quale la costruzione del Piano economico finanziario (PEF) avvenga con regole definite e univoche, attraverso l'aggiornamento e, in taluni casi, il superamento - pur confermandone le linee generali - del PR 158/99, che di fatto viene così ad essere sostituito dalla delibera n. 443/2019 per quanto attiene la struttura dei costi da inserire nel PEF.

Nello specifico, il provvedimento adottato da ARERA relativamente al riconoscimento dei costi cosiddetti "efficienti" è finalizzato da un lato a garantire veridicità, chiarezza, completezza e congruità delle informazioni e, dall'altro, coerenza tra corrispettivi applicati agli utenti e i costi "efficienti".

La delibera n. 444, riguardante la trasparenza del servizio rifiuti urbani dispone che il gestore e l'ente forniscano agli utenti e ai cittadini informazioni "minime" tramite i rispettivi siti internet e attraverso il documento di riscossione, confermando il ruolo primario che l'utente del servizio assume nel rinnovato quadro regolatorio.

Gli elementi informativi minimi individuati dall'Autorità devono essere resi disponibili a tutti gli utenti (cioè a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, tenute al pagamento della TARI) attraverso il sito internet del gestore del servizio integrato rifiuti (ovvero di ogni soggetto che eroga il servizio, ciascuno per la parte di propria competenza, anche il Comune) e tramite i documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura).

Le problematiche che emergono dalla necessità di applicare il nuovo Mtr nella redazione dei piani finanziari e i tempi per redazione, validazione e trasmissione dei Pef appaiono stretti, anche in considerazione delle altre, contemporanee e numerose novità riguardanti la trasparenza del servizio rifiuti urbani già dall'anno 2020, hanno portato il legislatore, con il D. L. 124/2019, a disporre, solo per l'anno 2020, in deroga all'art.1, comma 683 della legge 147/2013 ed all'art. 1, comma 169 della legge 296/2006, l'approvazione delle tariffe TARI entro il 30 giugno 2020, termine prorogato con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, disposto in modo svincolato dalla data di approvazione del bilancio di previsione il cui termine è ora fissato al 31 maggio 2020.

L'art. 57 bis del decreto fiscale 124/2019 – conferma, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, la possibilità di derogare dal cosiddetto "metodo normalizzato" di calcolo delle tariffe di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, adottando coefficienti tariffari superiori od inferiori alle misure stabilite dal DPR 158/1999 e di non considerare i coefficienti connessi alla numerosità del nucleo familiare;

Sulla base di tali criteri di determinazione delle tariffe, coerenti con il sistema ed impianto tariffario della Tassa sui rifiuti già adottato per gli scorsi esercizi, vengono determinate le tariffe per la tassa smaltimento rifiuti in base agli indici quantitativi e qualitativi derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65 del D.L.vo 507/93 sulla base del costo sostenuto per il servizio.

Nelle more dell'approvazione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti – il cui termine per l'approvazione è stato rinviato al 30 giugno 2020 – ai fini della previsione di entrata per il triennio 2020/2022 ci si è basati, anche in questo caso, sul dato storico prudentemente rivalutato, tenendo comunque presente che, una volta validato il PEF per l'esercizio 2020 da parte dell'ente territorialmente competente, occorrerà procedere, eventualmente, con provvedimento di variazione di bilancio, all'adeguamento della relativa previsione di entrata sulla base delle risultanze del predetto PEF.

Il gettito della TARI che dovrà garantire la copertura di costi del relativo piano finanziario è pertanto stimato in € 8.636.000,00;

lo stanziamento previsionale di entrata è complessivamente di € 8.586.000,00, più la Tassa smaltimento rifiuti giornaliera – TARSUG ambulanti- € 50.000,00 più il relativo tributo provinciale del 5% previsto, che viene contabilizzato tra i Servizi per conto terzi.

IMU

L'Imposta Municipale Propria, introdotta anticipatamente ed in via sperimentale con il D. L. n. 201/2011 a far tempo dal 01.01.2012, ha subito nel corso di questi ultimi anni continue e profonde modifiche normative:

Preliminarmente, occorre rilevare che il legislatore con la nuova norma fiscale, in tema di presupposto dell'imposta dell'IMU, non ha disposto alcuna modifica rispetto al passato. Come disciplinato dalla Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta rimane il possesso di immobili e il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Non sono state modificate le esenzioni per l'abitazione principale, mentre l'aliquota "base" è stata fissata all'0,86 per cento (fino al 2019 aliquota base 0,76 per cento) entrambe aumentabili all'1,06 per cento e riducibili con atto di Consiglio Comunale.

La nuova IMU continuerà ad applicarsi a:

- fabbricati;
- area fabbricabile;
- terreni agricoli.

Nessuna modifica ha interessato la base imponibile su cui verrà effettuato il calcolo dell'imposta.

Sono confermate le esenzioni/agevolazioni previste per la vecchia IMU che vengono riportate nel nuovo regolamento disciplinante l'applicazione del tributo.

Con riferimento agli Enti non commerciali, la Legge di Bilancio 2020 non modifica la precedente agevolazione prevista dall'art. 7 co1 lett. i) del D.Lgs. 504/1992, ovvero l'esenzione prevista dal pagamento dell'IMU qualora ricorrano i precedenti requisiti.

Nessuna modifica sulle scadenze: anche la nuova IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno. La legge prevede che nella rata di dicembre venga effettuato il conguaglio in base alle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ogni anno.

Per gli Enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate.

Per il versamento del tributo è possibile procedere al pagamento sempre con il modello F24, tramite bollettino postale ed anche tramite la piattaforma PagoPa.

Inoltre la nuova Imposta municipale propria (IMU), conferma disposizioni di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo.

Per l'anno 2020 l'Amministrazione Comunale può approvare le aliquote e detrazioni di imposta secondo la differenziazione sia nell'ambito della stessa fattispecie, sia all'interno dello stesso gruppo catastale, con rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.

Dal 2021, invece, ai sensi dei commi 756 e 757, art.1 della legge n. 160/2019, i comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e dovranno, altresì, obbligatoriamente avvalersi di un prospetto di aliquote disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare una griglia di aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non sarà idonea a produrre i necessari effetti applicativi.

Anche per l'anno 2020, l'Amministrazione Comunale, in considerazione delle rilevanti riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale a finanziamento della spesa corrente ed al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici definiti in sede di bilancio di previsione 2020, nonché al fine di garantire e mantenere i servizi alla collettività ha ritenuto opportuno confermare le aliquote stabilite in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2019 apportando le modifiche stabilite dalla legge n. 160/2019 ed ha individuato aliquote agevolate già previste nei precedenti esercizi.

Relativamente alla nuova imposta municipale propria (IMU) – per la quale la legge di bilancio stabilisce che, per l'anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni di legge in merito ai termini per l'approvazione delle aliquote e regolamenti tributari, è possibile approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020 e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 2020 –, considerata la sostanziale omogeneità delle fattispecie imponibili rispetto alle previgenti IMU e TASI, il criterio di valutazione utilizzato ai fini della previsione di entrata per il triennio 2020/2022 è quello del dato storico di queste ultime.

Anche sul gettito 2020 influisce il mancato reintegro totale del minor gettito conseguente alle predette esenzioni/agevolazioni introdotte negli anni dal legislatore, nonché la persistente crisi economico – finanziaria che vede anche le più consistenti realtà cittadine coinvolte in un progressivo ampliamento dei soggetti insolventi.

A tal fine, come negli scorsi esercizi, si procederà con una sempre maggiore qualità dei servizi d'informazione, assistenza e consulenza, diversificando i canali di accesso, tenendo conto, altresì, di come si è modificata la platea dei contribuenti negli ultimi anni, sia sotto il profilo della competenza, della disponibilità e dell'età, sia per il maggior peso che le imposte hanno raggiunto nella vita di famiglie e soprattutto delle imprese. Tutto questo, al fine di favorire i versamenti volontari ed attuare il passaggio da una prospettiva autoritaria alla prospettiva dell'affidamento e della buona fede, sia del cittadino, che della pubblica amministrazione.

In base alle regole vigenti per la determinazione delle risorse statali a favore dei Comuni, una quota del gettito IMU 2020 continuerà ad essere trattenuta dallo Stato per l'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC).

La quota è già stata definita dal Ministero dell'Interno, nell'importo di € 2.376.613,45.

Il gettito 2020 – a costanza di aliquote – è stimato in € 11.550.000,00 sulla base del gettito degli esercizi, parametrato con le ipotesi di gettito relativo a code di versamento, al netto delle varie esenzioni/agevolazioni che dovrebbero essere rimborsate all'interno del FSC o come apposti trasferimenti statali.

TASI

La TASI, destinata a finanziare i servizi indivisibili è stata abolita a decorrere dall'anno 2020.

Si rammenta che il Comune di Vercelli negli esercizi precedenti, anche in considerazione del carattere complementare della Tasi rispetto all'IMU, aveva azzerato le aliquote per le fattispecie tenuto conto della pressione fiscale dell'IMU, ad eccezione delle categorie riguardanti i fabbricati rurali strumentali e gli immobili merci destinati alla vendita e rimasti invenduti, per i quali era prevista l'aliquota minima dello 0,10 per cento, che attualmente è stata ricompresa, a parità di aliquote, nella nuova IMU.

Imposta di Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni

L'imposta sulla pubblicità e i diritti di affissione si applicano alle comunicazioni pubblicitarie effettuate sul territorio comunale.

L'Imposta sulla pubblicità è calcolata in base alla categoria (i Comuni sono ripartiti in classi demografiche in base alla popolazione residente) e alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono calcolati in rapporto alla durata dell'affissione.

Il Comune di Vercelli fin dal 1994, ai fini del computo dell'imposta e dei diritti, aveva adottato la graduazione minima della classe di appartenenza, prevedendo un solo incremento del 10% delle tariffe a far tempo dall'anno 2004.

Nello scorso esercizio 2018, con la Risoluzione n. 2, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, è intervenuta a chiarire gli effetti dell'intervenuta abrogazione della facoltà di disporre aumenti dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni di cui al capo I del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i..

L'art. 1, comma 919 della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ripristina la facoltà di tutti i Comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50 per cento delle tariffe di cui al D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i., per le superfici superiori al metro quadrato soggette all' Imposta Comunale sulla Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

La legge di bilancio 2019, al fine di superare la riduzione dei gettiti conseguente alla sopra richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n. 15/2018 (che ha dichiarato illegittime le maggiorazioni tariffarie adottate alle annualità successive al 2012) ha previsto che dal 2019 le tariffe possano essere aumentate fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato. Il Comune di Vercelli si è avvalso di tale facoltà, confermando la maggiorazione nella misura del 10% prevista negli scorsi esercizi, anche per l'anno 2019, da applicarsi alle tariffe per le superfici superiori al metro quadrato.

In considerazione della sopra richiamata normativa per l'esercizio 2020, è stata rideterminata la maggiorazione da applicarsi alle tariffe per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

Le previsioni di bilancio sono state parametrize agli incassi dell'ultimo periodo tenendo conto delle eventuali code di versamento

- Imposta Pubblicità € 600.000,00

-Diritti pubbliche affissioni € 120.000,00

TOSAP – Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

L'occupazione di spazi ed aree è soggetta al pagamento della tassa (o Canone ove previsto) quando realizzata su aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile dei Comuni.

Il tributo appartiene alla categoria di tasse non rappresentative del costo di un servizio prestato dall'Ente locale, in quanto il corrispettivo è dovuto in relazione al beneficio economicamente conseguito dal singolo cittadino occupante l'area o lo spazio pubblico.

Con il regolamento comunale per l'applicazione della tassa gli Enti disciplinano i criteri di applicazione della tassa, nonché le modalità di richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i Comuni sono ripartiti in classi demografiche in base alla popolazione residente.

Il Comune di Vercelli fin dal 1994 ha adottato la graduazione minima della classe di appartenenza, confermando nel corso degli anni le tariffe minime per la fascia di appartenenza e le relative agevolazioni che sono state confermate anche per l'anno 2020.

Anche la TOSAP risente del periodo di crisi economica e di mancanza di liquidità e per poter comunque mantenere le previsioni di bilancio, è risultato necessario modificare il Regolamento

Comunale per l'applicazione della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche aggiornandolo alle disposizioni successive all'adozione dello stesso e nel contempo consentire la corretta gestione del gettito del tributo e disciplinare la tipologia e le caratteristiche degli impianti, i criteri, le dimensioni e limitazioni, i materiali, le procedure di installazione e la durata delle occupazioni di suolo pubblico e plateatico o di uso pubblico.

Anche per la TOSAP negli scorsi esercizi è stato effettuato costante controllo del territorio e nel 2020 continuerà il censimento di tutto il territorio cittadino volto a contrastare il fenomeno di evasione e/o elusione dell'imposta con una serrata attività di controllo in collaborazione con il concessionario.

Sulla base delle risultanze della riscossione rendicontate dal concessionario della riscossione negli esercizi passati, sono stati iscritti i seguenti stanziamenti previsionali:

- Tosap permanente	€ 300.000,00
- Tosap temporanea	€ 170.000,00

Recuperi di entrate tributarie: IMU - TARSU/TARI e tributi minori

Sulla base delle procedure di controllo già avviate, dell'andamento delle verifiche e dei risultati riscontrati sugli accertamenti attivati, nonché di nuovi settori e filoni di accertamento programmato per l'anno 2020, sono stati iscritti i seguenti stanziamenti previsionali, determinati quali importi al lordo della quota del Fondo crediti di dubbia esigibilità:

Recuperi di entrate tributarie	
Recuperi ICI – solo reimputi	61.317,43
Recuperi IMU	2.101.687,33
Recuperi TASI	8.000,00
Recuperi TARSU/TARI	300.357,42
Recuperi ICP ed Affissioni	30.000,00
Recuperi TOSAP	30.000,00
TOTALE	2.531.362,18

Per quanto riguarda il recupero delle entrate, in particolare nel corso dell'ultimo esercizio, sono state attivate procedure mirate ad un'attenta politica di lotta all'evasione per i tributi comunali, in modo da regolarizzare le posizioni contributive non corrette, spesso conseguenza della complessità normativa che ha caratterizzato gli adempimenti fiscali degli ultimi anni. Per quanto riguarda l'incremento delle riscossioni, in particolare in conto residui, si è prestata particolare attenzione con controlli sistematici del rispetto delle rateizzazioni concesse ed invio di solleciti, cui sono seguite le procedure coattive e cautelari per gli insoluti (ingiunzioni, procedure di fermo e pignoramenti presso terzi).

Nel prossimo triennio, dovrà continuare l'attenta politica di lotta all'evasione per i tributi comunali, in modo da regolarizzare le posizioni contributive non corrette, spesso conseguenza della complessità normativa che ha caratterizzato gli adempimenti fiscali degli ultimi anni. Tale attività è da sempre effettuata con il personale interno dell'ufficio e, grazie anche agli strumenti informatici di cui ci si è dotati nel corso del tempo, ha consentito il raggiungimento di risultati apprezzabili.

Il controllo ha lo scopo di far emergere errori ed evasioni che, nella maggior parte dei casi, comporta riflessi anche sul gettito di competenza.

La legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019 apporta un importante aiuto alla fase della riscossione coattiva degli enti locali incidendo sulla procedura temporale di riscossione al fine di snellire i tempi di incasso o di inesigibilità. Non è un intervento sulla procedura cautelare ed esecutiva bensì un potenziamento del titolo di accertamento, già presente per alcuni tributi erariali, che sopprime la fase di notifica del titolo esecutivo precettivo costituito dalla cartella o dall'alternativa ingiunzione di pagamento, che assume fin da subito titolo esecutivo.

Particolare attenzione si è posta anche alla fase di riscossione, ampliando e regolamentando le possibilità di pagamento rateizzato ai sensi delle nuove direttive impartite dalla legge n. 160/2019.

Occorre anche considerare il problema dell'importante quota dei crediti di dubbia esigibilità.

Le quote dei crediti di dubbia esigibilità sono dovute, soprattutto, al particolare periodo, nel quale il pagamento dei tributi condiziona la vita di famiglie ed imprese, al numero dei fallimenti/concordati ed alle difficoltà finanziarie in cui vertono molti contribuenti persone fisiche, per cui, a fronte di un elevato numero di atti, solo una percentuale di essi viene incassata o, comunque, dilazionata in pagamenti rateali su diverse annualità.

Pertanto, considerata l'alta percentuale di morosità verificatasi negli anni scorsi, nonostante nell'ultimo periodo si sia verificato un progressivo miglioramento degli incassi, nel 2020 si ritiene opportuno continuare ad intervenire tempestivamente, con comunicazioni, solleciti, assistenza puntuale al contribuente che voglia adempiere ai debiti tributari nei termini di legge attuando in tal modo una gestione efficace, anche nell'ottica di massima tutela dell'incasso dei crediti.

Addizionale Comunale IRPEF

L'Amministrazione Comunale aveva introdotto l'addizionale comunale all'IRPEF con il Bilancio di Previsione anno 2005.

Il susseguirsi delle norme ha sospeso e variato la soglia delle aliquote nel corso degli anni fino ad un massimo di applicazione dell'aliquota pari a 0,8 punti percentuali senza limite di incremento, e con la possibilità per i Comuni di prevedere, sempre nell'ambito del proprio regolamento, una soglia di esenzione per quei cittadini che risultino in possesso di particolari requisiti reddituali.

Dal 2013 è stata introdotta una nuova sola aliquota, pari al 0.80% per tutti gli scaglioni di reddito modificando la sola soglia di esenzione, rapportandola dapprima a € 12.000,00, nel 2014 a € 13.000,00, nel 2015 ad € 13.500,00, nel 2016 ad € 15.000,00 e nel 2017 ad € 16.000,00, applicabile unicamente in ragione del possesso di detti requisiti reddituali, intesi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Dall'esercizio 2018, nonostante la necessità di assicurare i servizi ai cittadini, pur mantenendo la soglia di esenzione pari ad € 16.000,00, l'aliquota unica pari allo 0,80% è stata modificata stabilendo l'aliquota per il primo scaglione di reddito (fino ad € 15.000,00) pari a 0,70 in ragione della precedente pari a 0,80, al fine di tutelare le fasce più svantaggiate e le categorie meno abbienti, stante il particolare momento di congiuntura economica.

Anche per l'anno 2020 sono state confermate le aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche per il primo scaglione di reddito (fino ad € 15.000,00) nella misura dello 0,70% e per tutti i successivi scaglioni nella misura dello 0,80% e mantenendo la soglia di esenzione pari ad € 16.000,00.

Il gettito stimato di € 4.650.000,00 tiene conto delle risultanze degli esercizi precedenti e degli incassi riscontrati nell'ultimo esercizio chiuso, nonché delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente (cedolare secca) con l'ausilio del sistema di calcolo del gettito atteso, fornito dal MEF, ed è stato opportunamente rapportato all'andamento storico tenendo conto della variabilità degli imponibili.

ENTRATE CORRENTI	2020	2021	2022
Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	8.500,00	8.500,00	8.500,00

La previsione riguarda la quota del 5%° dell'IRPEF destinata ai Comuni, stimata sulla compartecipazione degli esercizi precedenti.

ENTRATE CORRENTI	2020	2021	2022
Tipologia 301: Fondi perequativi da amministrazioni centrali	4.002.916,87	4.165.000,00	4.265.000,00

Fondo Solidarietà Comunale

Il Fondo di Solidarietà Comunale, che è stato istituito, in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 380, Legge 228/2012), a partire dall'esercizio 2014, è finalizzato a assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni svolgendo una funzione di compensazione delle risorse storiche e perequative determinata dalla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard.

La dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale è pari ad euro 6.208.184.364,87 (legge di bilancio 2017 art. 1, comma 448).

Una quota pari a euro 1.885.643.345,70 (cosiddetta componente "tradizionale") è destinata al riequilibrio delle risorse storiche. Per il riparto di queste risorse si utilizzano criteri perequativi basati sulla differenza tra capacità fiscale di ciascun comune (gettito potenziale determinato da "entrate proprie" di un territorio) e fabbisogni standard (ossia i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica). La legge di bilancio 2017 prevede un meccanismo progressivo di utilizzo dei criteri perequativi relativi alla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard: 85% per il 2020 e 100% dal 2021. Tuttavia, la stessa legge chiarisce che le percentuali comunque operano sulla metà della capacità fiscale da perequare. Conseguentemente a regime il 50% delle risorse sarà comunque ripartito in base alla spesa storica.

Nel corso degli anni il Fondo di Solidarietà Comunale è stato più volte variato ed integrato e con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 848 - 851), viene ulteriormente adeguato e viene attivato il reintegro del taglio operato con il dl n. 66 del 2014 al comparto dei Comuni, il cui taglio avrebbe dovuto già cessare con il 2019. Rispetto al valore complessivo della riduzione, la norma ha assegnato 100 mln. di euro per il 2020, 200 mln. per il 2021, 300 mln. per il 2022, 330 per il 2023, per poi stabilizzarsi a regime in 560 mln. di euro dal 2024.

Sono introdotti ulteriori ambiti di riparto stabilendo che gli importi oggetto di nuova assegnazione siano ripartiti con DPCM annuale ordinariamente preposto alla determinazione e riparto del FSC, la cui assegnazione è destinata a soddisfare "specifiche esigenze di correzione nel riparto" del FSC, in particolare dispone una riduzione della quota del FSC per il ristoro dei gettiti aboliti per effetto dell'esclusione dell'abitazione principale dalla Tasi e di altre fattispecie minori.

E' prevista anche la riduzione corrispondente all'abolizione dell'agevolazione "Tasi - inquilini" che non risulta più applicabile a seguito dell'assorbimento della Tasi nella "nuova IMU". Il minor

gettito dovuto al pagamento ridotto degli inquilini che utilizzano l'abitazione già soggetta a Tasi, rientra ora nell'IMU dovuta dai rispettivi proprietari.

Il contributo riguardava i Comuni che applicavano la Tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale.

Il Comune di Vercelli non ha mai applicato la Tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale. La legge di bilancio 2020 stabilizza per il triennio 2020 - 2022 il contributo di 110 milioni di euro annui a favore dei Comuni a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dagli stessi a seguito dell'introduzione della TASI nel 2014, per effetto delle norme sui limiti di aliquote più restrittive di quelle in vigore nel previgente regime IMU sull'abitazione principale.

Il contributo si aggiunge a quello già previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 145/2018, commi 892 - 895), per 190 milioni di euro annui tra il 2019 al 2033.

Il contributo in questione continua ad essere ripartito per ciascun Comune secondo gli importi indicati nell'allegato A del DM interno 14 marzo 2019, a loro volta coerenti con il riparto originario del 2014.

Per l'anno 2020 il Fondo di Solidarietà Comunale assegnato al Comune di Vercelli ammonta a € 4.002.916,87.

Ai fini della previsione di entrata del fondo di solidarietà per il biennio 2021/2022, questa è stata stimata sulla base dell'ammontare assegnato per l'anno 2020, pari a € 4.002.916,87, incrementato, per ciascun esercizio, degli importi calcolati sulla base dell'entità del taglio a suo tempo operato al Comune di Vercelli, tenendo tuttavia presente che sull'importo assegnato inciderà anche la modifica alle percentuali della quota del fondo, ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, di cui si è detto sopra.

Alla luce di ciò, l'ammontare del fondo di solidarietà per il biennio 2021/2022 è così stimato:

- € 4.165.000,00 per l'anno 2021;

- € 4.265.000,00 per l'anno 2022.

TITOLO II - ENTRATE E TRASFERIMENTI CORRENTI

	2020	2021	2022
TITOLO II – Entrate e trasferimenti correnti			
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	7.985.548,23	5.661.960,83	5.671.960,83
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	580.000,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	35.000,00	25.000,00	5.000,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	27.000,00	27.000,00	27.000,00
TOTALE TITOLO II	8.627.548,23	5.713.960,83	5.703.960,83

I trasferimenti previsti per l'anno 2020 ammontano a complessivi € **8.627.548,23**

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2020	2021	2022
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	7.985.548,23	5.661.960,83	5.671.960,83

In relazione ai Trasferimenti da Amministrazioni Pubbliche si evidenzia quanto segue.

Le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da parte dello Stato, delle Regioni e di altri enti del settore pubblico nel corso degli ultimi anni, a seguito delle numerose norme che hanno innovato il sistema dei trasferimenti, si sono notevolmente ridotte o sostituendoli ai sensi dell'attuazione del federalismo fiscale e rappresentano ormai una componente residuale del bilancio comunale.

La prosecuzione della crisi economica e l'instabilità governativa nazionale portano come conseguenza la mancanza di assunzione di provvedimenti inerenti gli Enti locali e la relativa incertezza rispetto all'entità dei trasferimenti:

Per l'anno 2020 sono stati mantenuti i seguenti trasferimenti statali:

- Contributo quale trasferimento compensativo di minori introiti di Addizionale Irpef (cedolare secca e altri redditi);
- Contributo compensativo delle minori risorse del gettito TASI introdotte già nel 2014 conseguenti alla perdita di gettito IMU sull'abitazione principale. Dal 2014, quindi, agli enti penalizzati veniva assegnato un ristoro che inizialmente valeva 625 milioni, poi progressivamente ridotti fino ai 300 milioni del 2018.

Tale fondo è costituito da due componenti:

- una prima quota, fissata dalla legge di bilancio 2019, per gli anni dal 2019 al 2033, nella misura complessiva di 190 milioni, corrispondente per il Comune di Vercelli a € 20.739,15, da destinare obbligatoriamente al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale;
- una seconda quota, pari a 110 milioni di euro complessivi, corrispondente per il Comune di Vercelli a € 12.006,88, che la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 554) ha previsto per l'intero triennio 2020/2022, senza alcun vincolo di destinazione.

- Fondo per il rimborso dallo Stato a ristoro delle abolizioni tributarie, esenzioni e riduzioni;

- Trasferimenti a carico dello Stato per mensa insegnanti che avviene in relazione alla comunicazione di pasti effettivamente erogati;

- Trasferimento per finanziamento acquisto libri di testo scuola media dell'obbligo, sulla base dei fondi disponibili e degli alunni;

- Contributo per interventi di minori non accompagnati a rischio che finanzia per pari importo specifica voce di spesa connessa all'accoglienza dei minori;

- Contributo a copertura della spesa per la raccolta rifiuti nelle scuole: tale entrata viene considerata in riduzione delle previsioni di spesa;

- Contributo Stato in conto interessi a valere su parte dei mutui contratti;
- Contributo dallo Stato oneri per accertamenti medico-legali per assenze per malattia;
- Rimborso per spese relative ad attività di protezione civile prestate da dipendenti volontari;
- Rimborso dallo Stato per consultazioni politiche e referendarie.

Trovano allocazione nella categoria dei trasferimenti da amministrazioni centrali anche:

I rimborsi da ASL Vercelli per quote frequenza centro disabili e a seguito della convenzione per i servizi a valenza sanitaria;

- Contributo da AGEA per i prodotti lattiero caseari nelle scuole;
- Contributo da ARERA per bonus sociale idrico;
- Contributo INPS per i servizi per la prima infanzia;
- Contributo assegnato dal Ministero dell'Interno nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), il cui ammontare previsto è pari a € 236.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali:

Per quanto concerne le entrate da contribuzioni regionali si ribadisce che negli ultimi esercizi viene esercitata, anche da parte della Regione, una politica sempre più mirata al contenimento delle risorse, anche nell'assegnazione dei fondi ormai consolidati e di destinazione a nuove iniziative soprattutto nell'ambito del sociale e dei trasporti.

I trasferimenti regionali ammontano ad € **4.256.116,53**.

Per l'anno 2020 i più rilevanti riguardano le attività socio-assistenziali, per interventi a sostegno della domiciliarità degli anziani, delle famiglie e dei minori.

I trasferimenti da altri Enti pubblici ammontano ad € 737.912,88, tra cui, il più rilevante, il contributo dei Comuni convenzionati per attività assistenziali.

Trasferimenti correnti da famiglie

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	2020	2021	2022
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00

Non sono presenti trasferimenti da famiglie.

Trasferimenti correnti da imprese

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	2020	2021	2022
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	580.000,00	0,00	0,00

Non sono presenti trasferimenti da imprese. (entrata inserita con emendamento)

Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2020	2021	2022
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	35.000,00	25.000,00	5.000,00

Gli stanziamenti previsti pari ad € 35.000,00 per organizzazione di progetti rivolti ai giovani sono finanziati da istituzioni sociali private quali la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e soggetti privati e sono correlati alla spesa.

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del Mondo

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	2020	2021	2022
Tipologia 105: Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Anche per l'esercizio 2020 la previsione si riferisce a fondi europei da destinare al progetto "Europe Direct" ed è correlato alla spesa.

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Riguardo alle entrate extratributarie, gli stanziamenti stimati per l'esercizio 2019 si articolano nelle seguenti tipologie:

	2020	2021	2022
TITOLO III – Entrate extratributarie			
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.558.085,09	4.540.185,09	4.603.785,09
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.640.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	100,00	100,00	100,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2.133.500,00	1.821.500,00	1.821.500,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.541.322,40	1.754.633,43	1.593.640,33
TOTALE TITOLO III	8.873.007,49	11.156.418,52	11.059.025,42

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2020	2021	2022
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.558.085,09	4.540.185,09	4.603.785,09

Entrate dalla vendita di beni, € 132.000,00

Riguardano la vendita dei prodotti agricoli della cascina Bargè e la concessione di cellette, colombari e loculi.

Entrate da vendita ed erogazione servizi, € 1.671.000,00

Entrate dalla vendita di servizi

Rappresentano la parte più rilevante delle entrate extratributarie, nella quale sono allocate tutte le entrate derivanti dalla gestione diretta di tutti i servizi comunali.

Si rimanda, inoltre, per l'analisi dei servizi, alla delibera di Giunta Comunale relativa alla determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura di costo di gestione dei servizi a domanda individuale e a quella relativa alla determinazione delle tariffe del servizio non a domanda individuale. Le voci più rilevanti sono costituite da:

€ **600.000,00** derivanti dalla gestione parcheggi;

€ 210.000,00 derivanti dal servizio necroscopico e cimiteriale;

€ 74.200,00 proventi asili nido.

Proventi dalla gestione dei beni € 1.127.085,09

Nella stessa tipologia di entrata sono ricomprese le entrate derivanti dalla gestione dei beni dell'Ente, fitti attivi e fondi rustici.

Come ogni anno i canoni di locazione, vengono adeguati all'incremento ISTAT nella misura rilevata, se previsto e, per i fitti dei fondi rustici, viene calcolata la misura stabilita in sede di assegnazione a seguito di gara pubblica, con relativo conguaglio al termine dell'annata agraria.

Sono iscritti in questa categoria anche i canoni corrisposti dall'Azienda, ASM Vercelli SpA, per la concessione dei beni dell'Ente per la gestione dei servizi affidati e, per l'anno 2020, il canone concessorio non ricognitorio su occupazione di suolo pubblico con impianti pubblicitari e reti di servizi, aggiornato alle nuove disposizioni del Consiglio di Stato circa i presupposti e le condizioni che legittimano l'imposizione da parte dell'ente locale del canone concessorio non ricognitorio, a fronte di un utilizzo singolare che ne impedisca in tutto o in parte la pubblica fruizione.

Le voci più rilevanti sono costituite da:

€ 408.100,00 fitti locali;

€ 236.400,00 fitti fondi rustici;

€ 410.585,09 canoni aziende;

€ 70.000,00 canone non ricognitorio.

La legge di Bilancio n. 160/2019 istituisce il nuovo "Canone unico" destinato dal 2021 ad assorbire i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale.

A decorrere dal 2021, il Canone Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 definisce il presupposto – o per meglio dire i due presupposti d'imposta – in cui si articola il nuovo canone. Ancorché formalmente definito come presupposto unico, il nuovo canone non può che riproporre due distinti presupposti: il presupposto di occupazione del suolo da una parte, quello dell'esposizione pubblicitaria dall'altra.

Il nuovo Canone sarà disciplinato dall'Ente locale in maniera tale da assicurare il gettito complessivamente derivante dai canoni e tributi in sostituzione dei quali è istituito il canone stesso, non avrà più natura tributaria, ma bensì patrimoniale trovando allocazione nelle entrate extra tributarie. Per gli anni 2021 e 2022 è stato previsto nella stessa misura dei tributi che sostituisce.

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	2020	2021	2022
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.640.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00

La previsione di € **2.640.000,00** si riferisce agli introiti derivanti da sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della strada e per violazioni ai Regolamenti comunali, compensati, rispettivamente, in parte dal fondo crediti di dubbia esigibilità per € 1.362.701,21 e per € 30.410,84.

Interessi attivi

INTERESSI ATTIVI	2020	2021	2022
Tipologia 300: Interessi attivi	100,00	100,00	100,00

Le entrate per interessi sono confermate sulla base degli introiti degli anni precedenti.

Altre entrate da redditi da capitale

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	2020	2021	2022
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2.133.500,00	1.821.500,00	1.821.500,00

Le entrate da redditi di capitale riguardano gli utili erogati dalle aziende:

€ **2.132.000,00** per utili ASM Vercelli S.p.A;

€ 1.500,00 per utili Azienda Farmaceutica Municipalizzata.

Rimborsi e altre entrate correnti

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2020	2021	2022
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.541.322,40	1.754.633,43	1.593.640,33

Questa tipologia di entrata è costituita dalle altre entrate correnti e rimborsi non altrimenti classificabili di cui le voci più rilevanti sono costituite da:

€ 52.892,93 per rimborso oneri ammortamento mutui da A.S.M. Vercelli S.p.A.;

€ 69.604,16 per rimborso oneri ammortamento mutui da Istituto Credito Sportivo;

€ 300.000,00 IVA split payment, reverse charge e su attività commerciali;

€ 165.000,00 Contributo da Fondazione cassa di Risparmio di Vercelli per attività culturali;

€ 264.000,00 Canone concessorio distribuzione gas da ASM Vercelli.spa per cittadini in condizione di disagio;
€ 93.000,00 per rimborsi spese di utenza.

Entrate correnti

Titolo I	Entrate Tributarie	€ 32.569.779,05	
Titolo II	Entrate da Trasferimenti	€ 8.627.548,23	
Titolo III	Entrate Extratributarie	€ 8.873.007,49	
TOTALE		€ 50.070.334,77	
Entrate proprie		€ 41.442.786,54	82,769%
Entrate derivate		€ 8.627.548,23	17,231%

Il totale delle entrate correnti (primi tre titoli del bilancio) risulta nel 2020 pari ad € **50.070.334,77**. Dalla rappresentazione emerge che il rapporto fra entrate proprie dell'Ente ed entrate derivate è sempre più proiettato a favore delle entrate proprie. E' comunque utile ricordare che all'interno del Titolo I fra le entrate tributarie, quindi fra le entrate proprie, rientra l'unico trasferimento statale che è il Fondo di Solidarietà Comunale alimentato dai proventi IMU e gestito ai fini perequativi a livello nazionale.

TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

	2020	2021	2022
TITOLO IV – Entrate in conto capitale			
Tipologia 201: Contributo agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.544.951,55	13.802.277,81	4.872.656,25
Tipologia 202: Contributo agli investimenti da famiglie	25.000,00	28.600,00	25.000,00
Tipologia 203: Contributo agli investimenti da imprese	381.700,66	0,00	0,00
Tipologia 205: Contributo agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	4.722.732,73	2.021.280,26	35.616,20
Totale contributi agli investimenti	9.674.384,94	15.852.158,07	4.933.272,45
Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 401: Alienazione di beni materiali	965.318,51	137.290,66	2.500,00
Tipologia 402: Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti	5.978.000,00	2.060.000,00	1.000.000,00
Totale entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.943.318,51	2.197.290,66	1.002.500,00
Tipologia 501: Permessi di costruire	600.000,00	800.000,00	800.000,00
Tipologia 504: Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1.311.903,05	16.000,00	16.000,00
Totale altre entrate da redditi da capitale	1.911.903,05	816.000,00	816.000,00
TOTALE TITOLO IV	18.529.606,50	18.865.448,73	6.751.772,45

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli e vincolate agli investimenti, che rendono così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura.

In particolare:

-Contributi agli investimenti: In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dall'Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione e trasferimenti da privati per complessivi € 9.578.569,44 per l'anno 2020.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti, in particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche ammontano per l'anno 2020 ad

€4.544.951,55, tra cui i più rilevanti riguardano contributi regionali per interventi sulle scuole e per il restauro della Basilica e del chiostro di S. Andrea.

Di rilevanza anche i contributi statali per interventi:

- di salvaguardia idrogeologica;
- sul mattatoio di Via Restano;
- sul cavalcavia ferrovia Belvedere;
- per la messa in sicurezza della via Francigena;
- per recupero ex Enal ed ex cinema Astra;
- inerenti al progetto MOSPI ed al progetto per la realizzazione di una velostazione in zona stazione FF.SS;

Contributi agli investimenti da Famiglie, pari ad € 25.000,00 riguardano i proventi per concessioni cimiteriali.

Contributi agli investimenti da Imprese, pari ad € 381.700,66 le cui previsioni di entrata sono da ricondurre al finanziamento di progetti da parte di privati tra cui il restauro della statua dell'Apollo.

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e Dal Resto del Mondo ammontano ad € 4.722.732,73 e sono fondi ASSE VI POR FERS 2014/2020.

-Altri trasferimenti in conto capitale non presentano stanziamento

-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali: in questa categoria sono stanziati i ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per l'anno 2020 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da dismettere per un importo complessivo di € **6.943.318,51**.

-Altre Entrate in conto capitale: le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

Entrate da permessi di costruire, in questa voce sono classificati gli ex oneri di urbanizzazione, per un importo pari ad € **600.000,00**.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Si rammenta che il legislatore ha autorizzato l'utilizzo degli oneri non solo per la manutenzione straordinaria di queste opere, ma anche per la loro manutenzione ordinaria, allocata, pertanto, tra le spese correnti.

L'importo destinato al finanziamento delle spese correnti ammonta ad € **500.000,00 per il 2020 e 700.000,00 per gli anni 2021 e 2022**.

Tra le altre entrate in conto capitale rileva la previsione di introito dei diritti di superficie pari ad € 260.623,45 in base alle pratiche presentate al Settore Sviluppo Urbano ed Economico.

TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

	2020	2021	2022
TITOLO V – Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2.625.000,00	1.570.000,00	3.000.000,00
TOTALE TITOLO V	2.625.000,00	1.570.000,00	3.000.000,00

Le entrate da alienazione di attività finanziarie si riferiscono a prelievi da depositi bancari in conto mutui Cassa DD PP come previsto dalle nuove disposizioni normative previste dal D. Lgs. 118/2011.

TITOLO VI – ACCENSIONE DI PRESTITI

	2020	2021	2022
TITOLO VI – Accensione di prestiti			
Tipologia 100: Emissione titoli obbligazionari			
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine			
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	2.625.000,00	1.570.000,00	3.000.000,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO VI	2.625.000,00	1.570.000,00	3.000.000,00

Nel bilancio 2020 - 2022 è previsto il ricorso all'indebitamento mediante l'accensione di nuovi mutui con la Cassa DD.PP. rispettivamente nel 2020 per € 2.625.000,00, nel 2021 per € 1.570.000,00 e nel 2022 per € 3.000.000,00.

L'accesso al credito è effettuato compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con il rispetto dei limiti di indebitamento.

Le entrate per mutui finanziano interventi indicati nel piano triennale per gli investimenti.

TITOLO VII – ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

	2020	2021	2022
TITOLO VII – Accensione di prestiti			
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTALE TITOLO VII	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Lo stanziamento per anticipazione di cassa è stato prudenzialmente iscritto a bilancio, ma in considerazione dell'ammontare del fondo di cassa iniziale (al 01.01.2020) si presume che non si renderà necessario farne ricorso.

TITOLO IX – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

	2020	2021	2022
TITOLO IX – Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 101: Altre ritenute	10.480.000,00	10.480.000,00	10.480.000,00
Tipologia 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.643.000,00	2.643.000,00	2.643.000,00
Tipologia 102: Ritenute su redditi da lavoro autonomo	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Tipologia 199: Altre ritenute per partite di giro	40.030.000,00	40.030.000,00	40.030.000,00
Totale entrate per partite di giro	53.473.000,00	53.473.000,00	53.473.000,00
Tipologia 201: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Tipologia 202: Trasferimenti da amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 203: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 204: Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi	445.500,00	0,00	0,00
Tipologia 299: Altre entrate per conto terzi	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale entrate per conto terzi	1.310.500,00	865.000,00	865.000,00
TOTALE TITOLO IX	54.783.500,00	54.338.000,00	54.338.000,00

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'Ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale. Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

LA SPESA

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Il nuovo ordinamento contabile previsto dal D.LGS. n. 118/2011 ripartisce in “missioni, programmi, titoli, macroaggregati suddividendo la spesa in base agli obiettivi dell’Amministrazione ed individuando la specifica destinazione della stessa in base alla sua natura.

Anche per l’anno 2020, sul fronte della spesa, è confermata la linea del rigore e del risparmio; la costante riduzione delle risorse che si è venuta a determinare in questi anni conferma la necessità di porre in essere tutti gli accorgimenti e le azioni necessarie per realizzare una efficace azione di Spending review e di progressiva ristrutturazione della spesa avendo come obiettivo quello di mantenere invariate la qualità e la quantità dei servizi erogati e all’incremento della quota di accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità.

Nella seguente tabella viene riportato il trend della spesa corrente 2020-2022 secondo la nuova classificazione per “macroaggregato”.

	2020	2021	2022
TITOLO I – Spese correnti			
Macroaggregato: 1010000: Redditi da lavoro dipendente	9.805.530,52	10.205.578,09	10.334.578,09
Macroaggregato: 1020000: Imposte e tasse a carico dell’ente	831.151,19	816.203,41	860.703,41
Macroaggregato: 1030000: Acquisto di beni e servizi	23.908.996,41	23.364.114,28	23.175.397,53
Macroaggregato: 1040000: Trasferimenti correnti	7.351.709,34	5.332.281,13	5.294.709,13
Macroaggregato: 1070000: Interessi passivi	1.816.084,17	1.766.580,05	1.702.579,85
Macroaggregato: 1080000: Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 1090000: Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 1100000: Altre spese correnti	4.487.637,87	5.184.699,62	5.163.800,66
TOTALE TITOLO I	48.201.109,50	46.669.456,58	46.531.768,67

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020/2022, dando atto che la spesa è improntata tenendo conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio, comprensiva degli aumenti contrattuali previsti dal contratto collettivo nazionale per il personale dipendente.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

Le spese per IRAP,

L'Imposta Municipale Propria (IMU) sulle proprietà comunali al di fuori del territorio comunale;

La Tassa di concessione governativa sui ponti radio in utilizzo presso il Comando di Polizia Municipale.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

La voce che assorbe più risorse nella parte corrente della spesa è quella relativa al macroaggregato "Acquisto di beni e servizi", con una previsione 2020 di € **23.908.996,41**, pari al **49,60%** delle spese correnti.

I budget di spesa affidati ai responsabili di struttura sono previsti nella misura prevista da garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi, si riscontra, inoltre, una costante azione di riduzione dei costi, con particolare riferimento ai costi per i consumi e le utenze.

In questa voce sono comprese, tra le spese più rilevanti, servizi come la gestione dei servizi di nettezza urbana, spese per i diritti sociali- politiche sociali e famiglia, spese per l'istruzione e il diritto allo studio, i servizi connessi al trasporto e diritto alla mobilità, le spese relative al servizio di gestione dell'illuminazione pubblica, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici e le spese per la ordinaria gestione come i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario. Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (servizi di pulizia, trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, ecc.).

Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, siano essi privati cittadini o associazioni.

I più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi al settore istruzione;
- trasferimenti relativi al settore sociale;
- trasferimenti relativi al settore culturale;
- trasferimenti relativi al settore sportivo.

INTERESSI PASSIVI

La quota di interessi passivi sull'indebitamento ammonta ad € 1.816.084,17

L'evoluzione nel triennio dipende da nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

L'andamento del triennio potrà subire variazioni a seguito di interventi di rinegoziazione dei mutui in essere sulla base di specifici programmi dell'istituto mutuante.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati come le spese relative a: Fondo di riserva ordinario, Fondo crediti di dubbia esigibilità, Iva a debito, premi di assicurazione e indennizzi per rischi di responsabilità civile, Fondo rischi di soccombenza. In particolare incide su questa voce l'adeguamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità alle percentuali di legge.

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

	2020	2021	2022
TITOLO II – Spese in conto capitale			
Macroaggregato 2010000: Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2020000: Investimenti fissi lordi	28.872.931,02	26.008.438,76	16.924.379,45
Macroaggregato 2030000: Contributi agli investimenti	135.726,96	135.726,97	0,00
Macroaggregato 2040000: Altri trasferimenti in conto capitale	100.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2050000: Altre spese in conto capitale	588.344,09	18.390,00	2.500,00
TOTALE TITOLO II	29.697.002,07	26.162.555,73	16.926.879,45

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche e le spese per altri interventi quali ad esempio a manutenzione straordinaria di immobili, scuole, strade e verde pubblico tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

In riferimento alle entrate in conto capitale si rimanda:

- al prospetto riguardante le spese di investimento e le relative fonti di finanziamento
- al piano delle alienazioni patrimoniali.

Si precisa inoltre che i proventi da permessi di costruire sono previsti in quota parte, nella misura di € € **500.000,00 per il 2020 e 700.000,00 per gli anni 2021 e 2022**, al finanziamento del bilancio corrente per le finalità contemplate dall'art. 1, commi 460 e 461 della Legge 11/12/2016 n. 232.

Nel corso del triennio 2020/2022 è previsto il finanziamento di spese in conto capitale mediante entrate di parte corrente.

Le risorse disponibili per gli investimenti programmati per il triennio 2020-2022 sono riportate nel successivo quadro sintetico per tipo finanziamento come da prospetto del Programma dei Lavori Pubblici 2020-2022:

INVESTIMENTI 2020 - 2022			
Fonti di finanziamento	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Entrate correnti	503.853,00	490.107,00	490.107,00
Alienazioni di beni mobili	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Riconversione patrimoniale	962.818,51	134.790,66	0,00
Riconversione patrimoniale vincolata	523.000,00	2.020.000,00	1.000.000,00
Vendita aree	5.455.000,00	40.000,00	0,00
Proventi permessi a costruire	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Proventi diritti di superficie	260.623,45	0,00	0,00
Contributi da privati (sanzioni condono edilizia abusiva)	0,00	0,00	0,00
Contributi da privati	1.432.980,26	16.000,00	16.000,00
Proventi cimiteriali	25.000,00	28.600,00	25.000,00

Mutui Cassa DDPP	2.625.000,00	1.570.000,00	3.000.000,00
Credito agevolato in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Devoluzione mutuo flessibile	0,00	0,00	0,00
Contributi Regionali	2.250.565,50	4.330.000,00	3.115.000,00
Contributi Regionali – FONDO POR FERS	4.717.732,73	1.966.280,26	0,00
Contributi Provinciali	350.000,00	0,00	0,00
Contributi statali	1.715.000,00	9.160.000,00	1.757.656,25
Contributi MATTM	229.386,05	312.277,81	0,00
Contributi UE	5.000,00	55.000,00	35.616,20
FPV parte capitale	8.538.542,57	5.937.000,00	7.385.000,00
TOTALI	29.697.002,07	26.162.555,73	16.926.879,45

TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

	2020	2021	2022
TITOLO III – Spese per incremento di attività finanziarie			
Macroaggregato 3010000: Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3020000: Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3030000: Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3040000: Altre spese per incremento di attività finanziarie	2.625.000,00	1.570.000,00	3.000.000,00
TOTALE TITOLO III	2.625.000,00	1.570.000,00	3.000.000,00

Le spese per incremento di attività finanziarie si riferiscono a pagamenti da depositi bancari in conto mutui Cassa DD PP come previsto dalle nuove disposizioni normative previste dal D. Lgs. 118/2011.

TITOLO IV– RIMBORSO DI PRESTITI

	2020	2021	2022
TITOLO IV – Rimborso di prestiti			
Macroaggregato 4010000: Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4020000: Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4030000: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	2.043.121,93	2.737.677,07	2.818.531,74
Macroaggregato 4040000: Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV	2.043.121,93	2.737.677,07	2.818.531,74

Il debito per rimborso di quota capitale dei mutui al 01.01.2020 risulta essere pari ad € **2.043.121,93**.

Il limite della capacità di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL per gli anni 2020 – 2021 – 2022 è ampiamente rispettato.

Si evidenzia che il limite previsto dalla normativa vigente (art.204 del TUEL) che stabilisce che il rapporto tra spese per interessi su mutui, prestiti obbligazionari e aperture di credito e le entrate correnti risultanti dal Rendiconto del penultimo esercizio precedente l'annualità di bilancio, non può essere superiore al 10%, è ampiamente rispettato in quanto l'ammontare degli interessi per mutui e prestiti obbligazionari previsti per gli anni 2020-2021-2022 è di molto inferiore al limite massimo previsto dalla normativa.

Il Comune di Vercelli non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati e nemmeno contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

TITOLO V – RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

	2020	2021	2021
TITOLO V – restituzione anticipazione istituto tesoriere/cassiere			
Macroaggregato 5010000: Restituzione anticipazioni di cassa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTALE TITOLO V	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Come già specificato per le entrate, il ricorso all'anticipazione è necessario per garantire il rispetto dei termini di pagamento e l'importo è correlato ad ugual entrata.

Fra le novità della recente Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), si segnala l'aumento del limite massimo dell'anticipazione di tesoreria per il triennio 2020-2022, pari ai 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Si rammenta che il limite massimo previsto dall'art. 222 comma 1 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000) è pari ai 3/12 delle suddette entrate. La norma è finalizzata ad agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali (indicatore di tempestività dei pagamenti).

In merito al ricorso all'anticipazione di tesoreria si conferma l'istituzione a titolo meramente prudenziale e si presume non venga utilizzata in considerazione dell'ammontare del fondo di cassa al 1° gennaio 2020.

TITOLO VII – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

	2020	2021	2022
TITOLO VII – Spese per conto terzi e partite di giro			
Macroaggregato 7010000: Uscite per partite di giro	53.473.000,00	53.473.000,00	53.473.000,00
Macroaggregato 7020000: Uscite per conto terzi	1.310.500,00	865.000,00	865.000,00
TOTALE TITOLO VII	54.783.500,00	54.338.000,00	54.338.000,00

Le spese per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative entrate di cui al titolo IX.

ANALISI DELLE PREVISIONI DI CASSA

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni di cassa dell'esercizio 2020 sono così sintetizzate:

EQUILIBRI DI CASSA

DESCRIZIONE	PREVISIONE 2020	
Fondo cassa al 01/01/2020		16.498.510,56
ENTRATA		
Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria e perequativa	31.095.614,64	
Titolo II – Trasferimenti correnti	9.127.549,64	
Titolo III – Entrate extratributarie	7.878.205,13	
Titolo IV – Entrate in conto capitale	18.148.570,14	
Titolo V – Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.100.000,00	
TOTALE ENTRATE FINALI	70.349.939,55	
Titolo VI – Accensione di prestiti	3.125.000,00	
Titolo VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	
Titolo IX – Entrate per conto terzi e partite di giro	30.770.564,13	
TOTALE TITOLI ENTRATA	106.245.503,68	
TOTALE ENTRATA		122.744.014,24
SPESA		
Titolo I – Spese correnti	52.169.400,18	
Titolo II – Spese in conto capitale	28.332.951,99	
Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie	2.627.591,00	

TOTALE SPESE FINALI	83.129.943,17	
Titolo IV – Rimborso di prestiti	2.043.121,93	
Titolo V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	
Titolo VI – Spese per conto terzi e partite di giro	31.239.091,18	
TOTALE TITOLI SPESA	118.412.156,28	
TOTALE SPESA		118.412.156,28
Fondo cassa presunto al 31/12/2020		4.331.857,96

Le previsioni di cassa sono state formulate tenendo conto sia delle previsioni di competenza che di quelle relative ai residui presunti riportati.

Dopo aver rappresentato i dati del bilancio a livello aggregato ed i relativi equilibri si procede nella redazione della presente nota integrativa secondo le indicazioni riportate nel principio contabile concernente la programmazione di bilancio.

Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è normalmente necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Poiché il bilancio di previsione viene approvato prima del rendiconto della gestione per l'anno 2019, si rimanda al prospetto allegato al Bilancio di Previsione di determinazione presunta dell'avanzo di amministrazione.

Tale allegato è stato introdotto dalle nuove norme di armonizzazione dei bilanci pubblici al fine di imporre agli Enti Locali una verifica preliminare del risultato della gestione in corso.

Con la legge di bilancio 2019 è stato disciplinato l'utilizzo degli avanzi vincolati anche per gli enti che si trovano in una situazione di disavanzo complessivo.

La nota integrativa al bilancio di previsione deve fornire rappresentazione della quota massima dell'avanzo di amministrazione applicabile da parte degli enti in disavanzo. La novità, introdotta con l'ultimo decreto correttivo (Dm 1° agosto 2019), si accompagna all'obbligo, in caso di utilizzo di quote presunte del risultato di amministrazione, di allegare al bilancio di previsione gli elenchi che contengono la rappresentazione analitica delle risorse accantonate, vincolate e destinate desunte dall'esercizio precedente.

Per il Comune di Vercelli si è provveduto a calcolare il risultato di amministrazione presunto che consiste in una ragionevole e prudente previsione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, non ancora chiuso, formulata sulla base della situazione contabile alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019 è stato stimato in euro 22.138.790,10 la cui composizione è illustrata nel prospetto analitico allegato al Bilancio.

Fondo crediti dubbia esigibilità:

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità".

Nel rispetto dei nuovi principi contabili le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, devono essere accertate per l'intero importo del credito (sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.); per tali entrate è obbligatorio effettuare un accantonamento compensativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Detto Fondo è da intendersi come un "fondo rischi" teso ad evitare che entrate di dubbia esigibilità, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, siano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Non sono oggetto di svalutazione, i crediti derivanti da:

- trasferimenti da altre amministrazione pubbliche;
- crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità avviene in relazione alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022 sono state seguite le regole previste dalla nuova disciplina circa l'individuazione e la determinazione quali-quantitativa del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il metodo utilizzato prende a riferimento per il quinquennio 2014-2018 i seguenti dati:

- periodo 2014: il rapporto tra incassi totali (della competenza e dei residui) e gli accertamenti della competenza;

- esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018: il criterio di calcolo utilizzato per il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato quello della media semplice tra incassi e accertamenti. Poiché le scadenze tributarie più rilevanti sono poste a fine anno, ci si è avvalsi della possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

La precedente normativa (comma 509 dell'art. 1 della Legge 190/2014) prevedeva che il FCDE fosse stanziato a bilancio (per l'anno 2018) per una quota non inferiore all'85% dell'ammontare teorico e che il fondo fosse stanziato al 100% a partire dal 2019.

Tenuto conto delle difficoltà finanziarie a carico delle finanze del comparto Comuni, su sollecitazione dell'ANCI, l'articolo 1, comma 882, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha ridefinito la gradualità di applicazione dell'accantonamento al FCDE (nell'ammontare completo) come di seguito indicato: 75% per il 2018, 85% per il 2019, 95% per il 2020 e 100% a partire dal 2021.

Ai sensi dell'art. 1, comma 79, Legge n. 160/2019 ("Legge di bilancio 2020"), per gli anni 2020 e 2021, gli Enti Locali, in sede di bilancio di previsione, possono ridurre il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nei bilanci di previsione (bilancio di previsione 2020-2022 e bilancio di previsione 2021-2023) all'interno della missione "Fondi e accantonamenti" ad un valore pari al 90% (anziché 95%) se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ossia se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

Il Comune di Vercelli in considerazione del rispetto di tali parametri, si è avvalso della possibilità di calcolare l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità nella percentuale del 90% (**94,52% a seguito emendamento**), anziché del 95%.

Negli anni 2021 e 2022 lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è previsto pari al 100%.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità per il Comune di Vercelli, è stato costituito accantonando una quota delle entrate relative agli accertamenti tributari, alle sanzioni al codice della strada, alla TARI ed ai fitti attivi, poiché le medesime sono accertate per competenza in base agli atti emessi.

Le altre entrate non sono state oggetto di iscrizione al FCDE in quanto accertate con il criterio di cassa sulla base dei principi contabili oppure perché non si è ritenuto che fossero di dubbia esigibilità sulla base dell'andamento delle riscossioni.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio è il seguente:

	2020	2021	2022
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3.825.918,95	4.569.120,15	4.536.872,54

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Per il dettaglio si rimanda al prospetto allegato al bilancio.

Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno.

Come riportato nel principio applicato della competenza finanziaria, il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

Il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate e previste.

Il fondo garantirebbe la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello di assunzione e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Con il superamento del saldo finale di competenza previsto dalla legge di bilancio 2019, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumono una valenza strettamente contabile, e non costituiscono più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'opzione tra eccezione pro FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.

Infatti le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019 modificano, rispettivamente, il decreto istitutivo dell'armonizzazione contabile (art. 56 comma 4 del d. lgs. 118 del 2011) e l'art. 183, comma 3 del TUEL, prevedendo che le economie delle spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite con decreto

interministeriale di modifica dei principi contabili, da adottarsi entro il 30 aprile 2019, su proposta della Commissione Arconet.

Inoltre viene modificato il comma 1-ter dell'articolo 200 del TUEL, prevedendo che per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa in scadenza su più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 (attualmente si fa invece riferimento al piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006).

Il fondo riguarda maggiormente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo pluriennale è immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nello stesso esercizio finanziario), nonché all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Il relazione ai cronoprogrammi relativi all'attuazione degli interventi di spesa e dei nuovi interventi di spesa programmati per le nuove annualità 2020, 2021 e 2022, nelle previsioni di bilancio sono stati previsti adeguati fondi pluriennali vincolati.

Fondo di riserva e Fondo di riserva di cassa

L'articolo 166 del T.U.E.L. impone agli enti locali di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2,00 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Qualora l'ente abbia fatto ricorso ad anticipazioni di cassa o abbia disposto l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, il limite minimo stabilito dello 0,30 è elevato allo 0,45.

Il Fondo di riserva, è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste.

Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione può comportare danni certi all'amministrazione. Per l'anno 2020 è stato previsto pari ad € 173.280,90, per l'anno 2021 pari ad € 149.141,45, mentre per l'esercizio 2022 è stato previsto in € 160.490,10.

Il D. Lgs. 118/2011, ha introdotto il Fondo di riserva di cassa che non può essere inferiore dello 0,2% delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo, per cui l'Ente ha iscritto nel proprio bilancio per l'esercizio 2020 un Fondo di riserva di cassa pari ad € 850.000,00.

Fondi e accantonamenti

Nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), è possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione, e nel corso della gestione, anche:

- Fondo contenziosi
- Altri fondi spese e rischi futuri.

Il Fondo contenziosi è accantonato dall'ente nel caso in cui, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

La normativa prevede che anche le spese per indennità di fine mandato del Sindaco costituiscono una spesa potenziale dell'Ente.

I Fondi riguardanti passività potenziali, possono essere previsti, in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Il Comune di Vercelli ha ritenuto di prevedere tra le spese di Bilancio i seguenti appositi accantonamenti:

Al Titolo I:

- € 4.438,02 per fondo per indennità di fine mandato del Sindaco;
- € 50.000,00 per fondo per rischi di soccombenza.

Al Titolo II:

- € 582.602,94 per fondo per accantonamento quota da destinare a riduzione del debito ex art. 56bis, comma 11, D.L. 21.06.2013, n. 69 in L. 09.08.2013, n. 98.

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede all'art. 33: "le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti".

Il D.P.C.M. del 22/09/2014 definisce le modalità per la pubblicazione su internet dei dati tra cui l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

Art. 10 - Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2019 pari a **-15,73** è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" come richiesto dalla normativa vigente.

A partire dall'esercizio 2019 e così anche per i successivi esercizi, ha acquisito sempre più importanza il monitoraggio dei debiti commerciali e il tempestivo pagamento degli stessi al fine di non incorrere nelle pesanti sanzioni previste per gli enti non virtuosi.

Infatti nel caso di inottemperanza dei tempi di pagamento, con decorrenza dal 2021, le amministrazioni hanno l'obbligo di provvedere a specifici stanziamenti al nuovo fondo di garanzia dei debiti commerciali (F.G.D.C.), che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione; gli stanziamenti sono diversificati a seconda della percentuale di ritardo nei pagamenti.

Per gli enti virtuosi la "Legge di bilancio 2020" ha introdotto una nuova premialità, ai sensi del comma 79 della legge di bilancio per il 2020, è possibile calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, a condizione che siano stati rispettati i tempi di pagamento dei debiti commerciali nell'esercizio precedente a quello di riferimento. Tale condizione è verificata mediante l'elaborazione dell'indicatore di riduzione del debito pregresso e di quello di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018.

Nel corso del 2019, il Comune ha svolto un'intensa attività manuale di allineamento alle scritture contabili delle informazioni registrate in PCC (Piattaforma dei Crediti commerciali). In questo modo ha potuto ridurre lo scostamento fra l'ammontare del debito rilevato dalla piattaforma a fine 2018 e l'importo risultante dai sistemi contabili alla stessa data.

Inoltre, si è reso necessario intervenire, aprendo specifiche procedure di eccezione, per rettificare manualmente i casi di mancata o non corretta registrazione in PCC delle informazioni sui pagamenti ordinati al tesoriere attraverso l'infrastruttura SIOPE+.

Il Comune di Vercelli avendo rispettato nell'esercizio 2019 entrambi gli indicatori è risultato virtuoso e, pertanto, ha potuto beneficiare della predetta premialità con positive ricadute sull'equilibrio di parte corrente dell'esercizio 2020.

Partecipazioni in società pubbliche

Il Comune di Vercelli partecipa a diverso titolo in società di capitali o consorzi di natura privatistica.

Di seguito viene indicato il valore della quota di partecipazione:

- *A.S.M. Vercelli S.p.A.* (<http://www.asmvercelli.it/>)

La partecipazione nella Società *A.S.M. Vercelli S.p.A.* ammonta al 40% del capitale sociale che risulta essere pari ad € 48.325.088,00;

- *COVERFOP S.C.R.L.* (<http://www.coverfop.it/>)

La partecipazione nella Società *COVERFOP S.C.R.L.* è pari al 43,79% del capitale sociale che risulta pertanto pari ad € 12.261,20;

- *A.T.A.P. S.p.A* (<http://www.atapspa.it/>)

La partecipazione del Comune di Vercelli in *A.T.A.P. S.p.A* è rimasta invariata e pari al 6,34 % del capitale sociale che risulta essere pari ad € 825.804,91.

Fuori dal c/patrimonio (in quanto non sono imprese in riferimento al dettato del codice civile)

C.S.I. PIEMONTE	
http://www.csipiemonte.it/web/it/	4.000,00
UNIVER	
http://www.consorziouniver.it/it-IT/home/	10.329,00

ATL Biella Valsesia Vercelli scarl

<http://www.atlvalsesiavercelli.it/>

<http://www.atl.biella.it/>

7.751,00

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Si rinvia al contenuto del Documento unico di programmazione per il triennio 2020/2022.